

ALLEGATO B

MARTELLO FORESTALE

Martello forestale

È istituito il martello forestale della Regione Calabria, in uso alle aree territoriali Settentrionale, Centrale e Meridionale recante l'impronta ATS1, ATS2 e ATS3 relativamente all'Area Territoriale Settentrionale, ATC1, ATC2, ATC3 per l'Area Territoriale Centrale, ATM1, ATM2, ATM3 per l'Area Territoriale Meridionale, DIP.FOR-REGIONE.CALABRIA per il Dipartimento competente in materia di Foreste e Forestazione, limitato alle seguenti attività selvicolturali:

- a) individuazione delle piante, preventivamente assegnate al taglio e da smartellare;
- b) contrassegno di piante o parti di piante da utilizzare per le finalità di cui all'art. 70 commi 3 e 4 del regolamento;
- c) contrassegno di piante o parti di esse per finalità di pubblico interesse.

I martelli forestali sono consegnati ai responsabili del procedimento delle aree territoriali competenti in materia di foreste e forestazione per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente comma.

Martello forestale dei professionisti

Il Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione istituisce il registro regionale dei martelli forestali dei professionisti abilitati all'uso su tutto il territorio regionale.

L'iscrizione al registro è obbligatoria e avviene depositando presso il Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, il sigillo del martello e i dati identificativi del tecnico abilitato al suo uso.

L'iscrizione avviene d'ufficio per tutti i martelli già depositati presso gli Ordini e i Collegi Provinciali abilitati.

La cancellazione dal registro avviene per comunicazione di cessata attività da parte del tecnico.

L'utilizzo del martello senza la preventiva iscrizione al registro regionale determina l'applicazione della sanzione di cui all'Allegato F del regolamento.